


**AMMINISTRAZIONE E AZIENDE AUTONOME DELLO STATO**

**Decreto del Presidente della Repubblica**

**5 marzo 1986, n.68 art.5**



N. F.C.	di	in data	7/2
Giunto	12/2/90		

**IPOTESI DI ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988/1990**

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

**Roma, 10 febbraio 1990**

Ciclostilato a cura del Consiglio di Fabbrica - Manifattura Tabacchi  
Modena

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE EMILIA ROMAGNA

09/0/09



UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

13 febbraio 1990

**COMPARTO AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO****A - PARTE GENERALE -**

<b>A R G O M E N T I</b>	<b>ART.</b>
- CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA	1
- RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO	2
- SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	3
- PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	4
- NEGOZIAZIONE DECENTRATA	5
- ASSEMBLEA	6
- TUTELA DEI DIPENDENTI DIRIGENTI SINDACALI	7
- ASPETTATIVE SINDACALI	8
- DISCIPLINA DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA SIND.	9
- PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI	10
- MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEI PERMESSI SIND.	11
- COPERTURA ASSICURATIVA	12
- TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE	13
- TUTELA DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE	14
- TUTELA DELLA MATERNITA'	15
- IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	16
- PARI OPPORTUNITA'	17
- DIRITTO ALLO STUDIO	18
- RECUPERO PERMESSI E RITARDI	19
- PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE	20
- MOBILITA'	21
- TRATTAMENTO DI MISSIONE	22
- FONDO DI INCENTIVAZIONE	23
- NUOVI STIPENDI	24
- RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	25
- EFFETTI NUOVI STIPENDI	26
- CORSI	27

**INDICE DEGLI ARGOMENTI****A - Parte Generale**

<b>Art.</b>	<b>Argomenti</b>	<b>Pagina</b>
1	Campo di applicazione e durata	1
2	Rapporti amministrazione-cittadino	2
3	Servizi pubblici essenziali	4-5
4	Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali	6-7
5	Negoziazione decentrata	8-9
6	Assemblea	10
7	Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali	11
8	Aspettative sindacali	12-13-14
9	Disciplina del personale in aspettativa sindacale	15
10	Permessi sindacali retribuiti	16
11	Monte orario complessivo dei permessi sindacali	17-18
12	Copertura assicurativa	19
13	Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche	20-21
14	Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in particolari condizioni fisiche	22
15	Tutela maternità	23
16	Igiene e sicurezza sul lavoro	24-25
17	Pari opportunità	26-27

## B - PARTE SPECIFICA

### 2 - PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

- PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE	43
- UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE	44
- ARRICCHIMENTO ESPERIENZA PROFESSIONALE	45
- INDENNITA' DI FUNZIONE	46
- INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO	47
- INDENNITA' PER DOPPI E TRIPLI TURNI DI LAVORO	48
- INDENNITA' RISCHIO E INSALUBRITA'	49
- INDENNITA' PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI	50
- MANEGGIO VALORI	51
- PASSAGGI DI PROFILO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA FUNZIONALE	52
- GUIDA VEICOLI A MOTORE	53
- ALTRE INDENNITA'	54

#### ART. 1

##### CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle Aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, così come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68.
2. Il presente accordo si applica inoltre al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui gli articoli 8 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. Il presente accordo concerne il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988 fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

#### ART. 2

##### RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINO

1. Le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
2. A tale scopo, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo approntano strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di Uffici di pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di ciascuna di esse appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, mediante interventi diretti al conseguimento di:
  - a) semplificazione della modulistica e riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
  - b) ampliamento degli orari di apertura degli uffici, per garantire, ove necessario, l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana. In sede di contrattazione decentrata verranno definite le modalità attuative;
  - c) collegamento interamministrazioni e unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";
  - d) miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;
  - e) formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare mediante piani da specificare in sede di contrattazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza delle informazioni fornite anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto recettivo del presente accordo ed in prosieguo, con cadenza

annuale, le aziende promuovono apposite conferenze con le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali di cui al precedente terzo comma e con rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi.

### ART. 3

#### SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento analogo del comparto sono i seguenti:

- 1) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini;
- 2) produzione e distribuzione di energia, dei beni di prima necessità, la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- 3) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento;
- 4) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio-televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali;
- 5) depositi cauzionali;
- 6) trasporti.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 dovrà garantirsi, con le modalità di cui al successivo articolo 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici limitatamente alle attività relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonché al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei Servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;

- b) la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalità e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo nonché il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza;
- c) l'integrità della materia prima;
- d) l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilità delle strade a livello nazionale e regionale;
- e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- f) il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile;
- g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidità civile;
- h) il servizio di trasporto aereo limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
- i) il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.

#### ART. 4

#### PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Al fine di cui all'articolo 1 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 1, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento



autonomo del comparto - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - saranno individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti standards minimi e per la individuazione del personale necessario a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 nonché le norme cui deve attenersi il personale in sciopero detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque le prestazioni indispensabili.

4. In conformità degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le Amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 1, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, in relazione alle turnazioni programmate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo.

## ART. 5

### NEGOZIAZIONE DECENTRATA

1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269 e dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.494, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.
2. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall'art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269, individuerà le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalità attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale.

3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata tempestivamente entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa è rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio.
5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalità contrattuale fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del successivo comma 7 e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentate da una delle parti.
6. Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse.
7. Gli accordi decentrati a livello nazionale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica a scadenze prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.

#### ART. 6

##### ASSEMBLEA

1. Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.

2. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima.
3. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente può chiedere nel limite previsto dal sesto comma dell'art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269, ulteriori 5 ore annue.

#### ART. 7

##### TUTELA DEI DIPENDENTI DIRIGENTI SINDACALI

1. Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

#### ART. 8

##### ASPETTATIVE SINDACALI

1. Per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici continua ad applicarsi in relazione alle disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n.312 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n.101 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa per le Amministrazioni od Aziende nel seguito indicate è fissato:
  - in 15 unità per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  - in 8 unità per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

3. Il numero delle unità del personale in aspettativa sindacale che alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma precedente, dovrà essere riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di 2 anni dalla data di cui sopra.
4. I dipendenti delle Amministrazioni destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 395/68 e della circolare - direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna Amministrazione con il Ministro competente.
6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle Amministrazioni di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni interessate.
7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna Amministrazione sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ed alle Amministrazioni interessate per i conseguenziali adempimenti.

#### ART. 9

##### DISCIPLINA DEL PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE

1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi del precedente articolo 8, sono corrisposti, a carico

dell'Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Amministrazione di appartenenza.

#### ART. 10

##### PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.93 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo successivo non possono superare, per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art.3.

#### ART. 11

##### MONTE ORARIO COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI

1. Per l'azienda ANAS e per l'amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 10 è determinato in ragione di 3 ore per dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le aziende Cassa Depositi e Prestiti ed A.I.M.A., in considerazione che nell'ambito del precedente articolo 8 non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entità del personale, il rapporto di cui

sopra è determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola Amministrazione o Azienda, in modo che una parte, pari al 10 per cento, del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.93, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. La ripartizione di cui al precedente comma viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna Azienda e Amministrazione e comunicata agli Organismi rappresentativi destinatari.

4. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'Azienda o Amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

5. Oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente art. 10 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli Statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle Amministrazioni per i conseguenziali adempimenti.

## ART. 12

### COPERTURA ASSICURATIVA

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi,

in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

#### ART. 13

##### TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE

1. In attuazione dell'art.18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395, allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:
  - a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
  - b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
  - c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla precedente lettera b) con relativa riduzione retributiva;

d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia stata individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il terzo grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti più prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione di orari flessibili, permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.

3. L'amministrazione disporrà l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi ne abbiano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

#### ART. 14

#### TUTELA DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISICHE

1. In attuazione dell'art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessità di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente, ad esclusione del terzo comma.

2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 188/71, al D.P.R. n.378/78, al D.P.R. n.13/86 e al D.P.R. n.395/88 è demandata alla negoziazione decentrata territoriale al fine di:

- a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
- b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi necessari per rimuoverli;
- c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.



## ART. 15

## TUTELA MATERNITA'

Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art.4 della legge 30 dicembre 1971 n.1204 ed altri soggetti indicati negli artt. 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.903 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

## ART. 16

## IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali dovrà essere adibito ad attività lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili salvo regolamentazioni più favorevoli già esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

3. Le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentati delle stesse vigilano sulla applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvede ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dall'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

## ART. 17

## PARI OPPORTUNITA'

1. I Comitati per le pari opportunità, di cui al comma 4 dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto che recepisce il presente accordo; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunità in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I Comitati di cui al comma precedente sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, saranno concordate le proposte e le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale con particolare riferimento a:

- a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

## ART. 18

### DIRITTO ALLO STUDIO

1. I permessi di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

- a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
- b) ai dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a);
- c) ai dipendenti che frequentano corsi per i quali è prevista la frequenza obbligatoria;
- d) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al precedente comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e/o quello degli esami sostenuti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.

## ART. 19

### RECUPERO PERMESSI E RITARDI

1. Con riferimento alle disposizioni recate dai commi 3 e 5 dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269, in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni

successivi, di ogni altra indennità non percepita per effetto della mancata prestazione, purché il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si è verificato il ritardo o è stato concesso il permesso.

#### ART. 20

##### PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE

1. L'Azienda o l'Amministrazione Autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'Azienda o l'Amministrazione Autonoma dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di giudizio, e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.

#### ART. 21

##### MOBILITA'

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verrà corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Categoria o qualifica funzionale:

VIII e superiori:	£.3.500.000
VII:	£.3.000.000
VI:	£.2.500.000
V ed inferiori:	£.2.000.000.

## ART. 22

## TRATTAMENTO DI MISSIONE

1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, sono le seguenti:

- categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona f.39.600;
- categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta f.28.800.

2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- 1) attività di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza e di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali;
- 2) attività di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
- 3) attività di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali, di conduzioni di autoveicoli, nonché di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
- 4) attività di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti, ecc.);
- 5) attività di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare;
- 6) attività che comportino imbarchi brevi su unità aeronautiche e marittime.

3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene

corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di f. 20.000 nette per il pernottamento.

#### ART. 23

##### FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269 è incrementato di una quota pari al 0,65% del monte retributivo relativo all'anno precedente.

2. Per le Amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, ovvero per le Amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui al comma precedente è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

#### ART. 24

##### NUOVI STIPENDI

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1987, n. 269, comprensivi del conglobamento di f. 1.081.000, di cui all'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 17/9/1987, n. 494 sono stabiliti a regime nella misura seguente:

Categoria o qualifica	
I	£. 6.081.000
II	£. 6.981.000
III	£. 8.182.000
IV	£. 9.320.000
V	£. 10.487.000
VI	£. 11.616.000
VII	£. 13.550.000
VIII	£. 15.531.000
IX	£. 18.071.000

2. Gli aumenti stipendiali lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1/7/1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30.9.1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

## Categoria o qualifica

I	£	152.000
II	£	190.000
III	£	273.000
IV	£	321.000
V	£	371.000
VI	£	397.000
VII	£	496.000
VIII	£	512.000
IX	£	592.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

## Categoria o qualifica

I	£	715.000
II	£	894.000
III	£	1.276.000
IV	£	1.516.000
V	£	1.743.000
VI	£	1.865.000
VII	£	2.331.000
VIII	£	2.410.000
IX	£	2.789.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

## Categoria o qualifica

I	£	1.200.000
II	£	1.500.000
III	£	2.161.000
IV	£	2.539.000
V	£	2.926.000
VI	£	3.135.000
VII	£	3.919.000
VIII	£	4.050.000
IX	£	4.690.000

6. Ciascuno degli emolumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

7. Ai dipendenti delle aziende Poste, ASST e Cassa Depositi e Prestiti, del IV, V e VI livello retributivo competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:

## categoria o qualifica

IV	£	9.566.000
V	£	10.734.000
VI	£	11.715.000

Al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, capo reparto e vice capo reparto di VI qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di £. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma, gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6.

## ART. 25

## RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dai seguenti importi annui lordi:

Categoria o qualifica

I	£	198.000
II	£	214.000
III	£	256.000
IV	£	280.000
V	£	312.000
VI	£	344.000
VII	£	403.000
VIII	£	480.000
IX	£	480.000

2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi precedenti riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n. 494.

4. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianità:

categoria o qualifica

I	£	122.000
II	£	140.000
III	£	164.000
IV	£	186.000
V	£	210.000
VI	£	232.000
VII	£	271.000
VIII	£	311.000
IX	£	361.000



I seguenti importi, al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50% del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'art. 24.

#### ART. 26

##### EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati nei precedenti artt. 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.

2. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente accordo si applica l'art.172 della legge 11 luglio 1980, n.312.

3. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n.93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

4. I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nel precedente articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

5. La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non può essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.

#### ART. 27

##### CORSI

1. Per l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, l'azienda si Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, il comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.269, è modificato come segue: i corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico.

2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.

3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari nelle sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.

#### PERSOINALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

##### ART. 43

#### PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE

A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n.483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n.312, stabilito nelle misure di cui all'art. 84 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, è così rideterminato:

Per settimane di cinque giorni lavorativi

#### Qualifica

I	L. 4.280
II	L. 5.670
III	L. 6.450
IV	L. 7.220
V	L. 8.350
VI	L. 9.380
VII	L. 11.220
VIII	L. 15.110
IX	L. 17.550

##### ART. 44

#### UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per 2,6

miliardi di lire annue, è destinato alla rivalutazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.

#### ART. 45

##### ARRICCHIMENTO ESPERIENZA PROFESSIONALE

1. Al personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, agli importi di cui al precedente art. 25, comma 4, a decorrere dal 1 ottobre 1990, si aggiungono i seguenti importi annui:

Livelli	con almeno			
	5 anni	10 anni	15 anni	20 anni
I	61.000	122.000	182.000	274.000
II	70.000	140.000	209.000	314.000
III	82.000	164.000	245.000	366.000
IV	93.000	186.000	280.000	419.000
V	105.000	210.000	315.000	472.000
VI	116.000	232.000	348.000	523.000
VII	135.000	271.000	406.000	610.000
VIII	155.000	311.000	466.000	699.000
IX	181.000	361.000	542.000	813.000

#### ART. 46

##### INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Con decorrenza 1 ottobre 1990 la maggiorazione dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269, è corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle misure seguenti:

Qualifica	
V	L. 2.575
VI	L. 2.887
VII	L. 3.454

2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale, addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di L. 1.500 giornaliero.

Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni di cui sopra sono aumentate di L. 1.000.

#### ART. 47

##### INDENNITA' DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO

1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità oraria di cui all'art. 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269, è rideterminata in Lire 1.800.

#### ART. 48

##### INDENNITA' PER DOPPI E TRIPLI TURNI DI LAVORO

1. I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24, non producono effetti sull'indennità di turno di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n.271 come modificati dall'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n.91.

2. Le misure delle indennità di cui al comma precedente, nei valori espressi in applicazione dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n.91 sono aumentati del 60%.

#### ART. 49

##### INDENNITA' RISCHIO E INSALUBRITA'

1. Con decorrenza 1 ottobre 1990 le indennità giornaliere di rischio e insalubrità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n.338, sono così rideterminate:

- Gruppo I	L. 1.800
- Gruppo II	L. 1.620
- Gruppo III	L. 1.260
- Gruppo IV	L. 720

#### ART. 50

##### INDENNITA' PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

1. Con decorrenza 1 ottobre 1990 l'indennità di cui all'art. 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 18

maggio 1987, n. 269, è rideterminata in L. 1.800 giornaliere.

#### ART. 51

##### MANEGGIO VALORI

A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n.269 viene rideterminata in L. 29.000.

#### ART. 52

##### PASSAGGI DI PROFILO NELL'AMBITO DELLA STESSA QUALIFICA FUNZIONALE

1 Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione Generale, è applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale può ottenere, su domanda, e sempreché esista disponibilità di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato previo parere favorevole della Commissione Nazionale Paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n.312.

#### ART. 53

##### GUIDA VEICOLI A MOTORE

Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreché in possesso dei requisiti previsti, può essere affidata la guida di autovettura dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennità (Gruppo III).

#### ART. 54

##### ALTRE INDENNITA'

1. Con decorrenza 1 luglio 1990 sono soppresse l'indennità malarica, corrisposta in base all'articolo 204 del Decreto del Ministro delle Finanze 5 luglio 1928, n.4, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n.212.

NOTIZIARIO n. **2** del 11/2/1990

- A TUTTE LE FEDERAZIONI CGIL CISL UIL  
 - AI MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO FEDERAZIONE  
 - AI MEMBRI DEL C.G. CGIL CISL UIL  
 LORO SEDI

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO 1988/90.

Cari Amici e Compagni,

sabato 10 febbraio, unitamente alle Confederazioni, abbiamo sottoscritto la ipotesi di contratto di comparto per il triennio 1988-90. La trattativa è stata difficile e non priva di asprezze per la tendenza della delegazione del Governo a rimettere continuamente in discussione aspetti che sembravano acquisiti.

L'intesa sottoscritta si compone di una parte generale, che contiene elementi normativi ed economici, relativa a tutto il comparto ed una parte che raccoglie le specificità delle singole aziende. Come è noto, manca la parte relativa alle modifiche all'ordinamento del personale, che pure era presente nella piattaforma, in quanto il Governo, in ciò sorretto dalla Corte dei Conti e dalla Presidenza della Repubblica, ha interpretato in modo rigido i limiti posti dalla legge quadro n.93/83.

Nella momentanea impossibilità tecnica (legata ai tempi di stampa) di inviarvi rapidamente l'accordo di comparto, riteniamo doveroso soddisfare subito le legittime esigenze di informazione dei quadri dirigenti e dei lavoratori in merito alla parte economica.

La trattativa economica nella fase finale è approdata ad una disponibilità a regime di f.327.000 medie mensili procapite lorde per tutto il comparto per una spesa complessiva di f.1.470 miliardi (ottenuta applicando il 21,9% del monte salario del comparto).

Per l'Azienda Monopoli la media risultava di f.308.000 a causa degli addensamenti di personale nei livelli bassi dell'ordinamento. Attraverso una serie di compensazioni per il Monopolio sono state ufficialmente messe a disposizione f.316.000 per dipendente. La proposta risultava insoddisfacente anche per la pretesa della controparte di non concedere incrementi sul fondo incentivante a causa dell'esistenza di un secondo premio incentivante (legge 10/8/1988 n.357).

Inoltre il Governo poneva una serie di vincoli nei riguardi delle tabelle stipendiali, delle anzianità, degli accessori.

Al termine di un lungo braccio di ferro, che ha portato l'Azienda Monopoli ad essere l'ultima a raggiungere l'intesa, sono state conseguiti i risultati economici che la tabella allegata sintetizza in modo chiaro.

- Gli stipendi conservano il vantaggio percentuale che le Aziende hanno sempre avuto sui ministeriali.
- L'anzianità consente a tutti di acquisire una classe di paga inserendo nel contratto ciò che l'Azienda aveva anticipato per intero o solo in parte.
- L'anzianità legata alla professionalità raggiunge per i Monopoli il tetto del 13% al 20° anno di servizio, mentre in quasi tutte le altre aziende si ferma all'8,5%. Trattasi di un risultato estremamente soddisfacente essendo l'anzianità professionale equiparata allo stipendio, quindi pensionabile e non legata alla presenza.
- Il premio industriale ha subito un incremento del 17%. Una percentuale leggermente ridimensionata per consentire l'aumento dell'anzianità professionale.
- Il fondo incentivante è stato fino all'ultimo un elemento destabilizzante della trattativa in quanto il Governo intendeva riassorbire l'incremento dallo 0,65% nel cosiddetto premio "Visentini" (legge n.357/88), avendo già imposto tale riassorbimento ai Ministeri (Finanze compreso) ed aziende già titolari di altri premi. La Federazione è riuscita a salvare l'incremento con inoppugnabili argomentazioni (nuove attività) cambiandone però destinazione, utilizzandolo per l'aumento delle indennità accessorie.
- L'indennità di doppio e triplo turno è aumentata del 60%.
- L'indennità di rischio ed insalubrità è stata aumentata del 20%.
- E' stata istituita l'indennità di ciclo produttivo per la conduzione e l'assistenza di macchine ed impianti fissandone l'aliquota in f.1.500 gionaliere. Si tratta di una scelta voluta con determinazione dalla Federazione che giustamente premia i lavoratori che sono sottoposti a ritmi ed allo stress delle macchine.

Per una puntuale valutazione economica del contratto Vi segnaliamo che il lavoratore medio dell'azienda monopoli è collocato fra la 4° e la 5° categoria ed ha una anzianità media che oscilla dai 10 ai 15 anni. Pertanto, percepisce, a regime, un incremento economico lordo, mensile, stimato in f.315.000 per i soli istituti generalizzati (stipendio + anzianità in parte anticipata + professionalità) al quale

vanno sommati gli effetti di tutte le indennità accessorie.

A titolo di esempio segnaliamo che queste ultime, riferite ad un lavoratore di 4° categoria che opera in doppio turno ed è addetto alla conduzione di impianti e macchine comportano un ulteriore incremento di f. 79.000 mensili circa (f. 40.000 per doppio turno + f. 33.000 per ciclo produttivo, + f. 6.000 rischio).

Per tali motivazioni il successo economico del contratto è fuori discussione anche se le compatibilità con il bilancio dello Stato hanno imposto scaglionamenti particolarmente accentuati per gli accessori. Sarà bene comunque sottolineare che gli aumenti a regime sono quelli di cui godrà il lavoratore per tutta la vita lavorativa e che quindi compensano largamente le perdite registrate nella vigenza contrattuale.

Con gli elementi economici forniti, le Federazioni periferiche sono invitate ad avviare il dibattito negli Organi statutari delle singole organizzazioni e nei Consigli dei delegati scegliendo le forme più opportune per una chiara informazione ai lavoratori.

Non appena sarà disponibile il testo integrale del contratto sottoscritto (in fase di puntuale definizione presso il Ministero della F.P.) la Federazione provvederà, come di consueto, alla stampa ed alla spedizione alle strutture periferiche. Subito dopo inizieranno le assemblee per la discussione e la ratifica del contratto alle quali la Federazione Nazionale parteciperà, compatibilmente con gli impegni dell'attività centrale.

Cordiali saluti.

p. LA SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE

(Di Reto)

C. Di Reto

(Vicentini)

[Signature]

(Maccari)

[Signature]